

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1465 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
<p>Un dispositivo (cosiddetta «piastra di ricarica senza fili») composto da un adattatore con un cavo della lunghezza di circa 180 cm e da una piastra di ricarica. Il cavo dispone di un connettore per il collegamento alla piastra di ricarica. La piastra è di forma circolare con un'altezza di circa 8 mm, un diametro di circa 80 mm e un peso di 51 g.</p> <p>L'adattatore converte (rettifica) la corrente alternata (AC — 240V) in corrente continua (DC — 12V) e la trasferisce alla piastra. Nella piastra la DC è convertita (invertita) in AC che è a sua volta convertita in un campo elettromagnetico.</p> <p>Il dispositivo è destinato a ricaricare apparecchiature mediante connessione senza fili. Tanto la piastra quanto l'apparecchiatura ricaricata sono dotate di tecnologia «Qi», lo standard per la ricarica senza fili di apparecchiature. La ricarica senza fili è effettuata mediante un campo elettromagnetico.</p> <p>Cfr. l'immagine (*)</p>	8504 40 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8504, 8504 40 e 8504 40 90.</p> <p>Le funzioni del dispositivo (rettifica e inversione della corrente e conversione in un campo elettromagnetico) rientrano nella sottovoce 8504 40. È pertanto esclusa la classificazione nella sottovoce 8504 50.</p> <p>Si esclude la classificazione nel codice NC 8504 40 30 come convertitore statico del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, poiché l'adattatore AC/DC è progettato per fornire corrente a diverse apparecchiature elettriche.</p> <p>Poiché la rettifica e l'inversione della corrente e la conversione in un campo elettromagnetico non conferiscono al dispositivo il suo carattere essenziale, è stato classificato applicando la regola generale 3, lettera c.</p> <p>Il dispositivo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8504 40 90 fra gli altri convertitori statici.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo meramente informativo.

